

Oggetto: Aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025 del Comune di Ariano Irpino secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti MTR-2. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, facendo salve le disposizioni relative alla TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/05/2022 è stato approvato, tra l'altro, il Piano Economico Finanziario di gestione del servizio integrato dei rifiuti anni per il periodo 2022-2025;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/R/rif. ha definito i criteri di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2);

DATO ATTO che i dati relativi all'aggiornamento del PEF 2024-2025 sono quelli desunti dal PEF pluriennale 2022-2025, validato nel corso del 2022 da parte dell'ETC, ed approvato con delibera consiliare n. 30/2022;

CONSIDERATO, altresì, che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente, potendo, altresì, la predetta Autorità modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTA la determinazione n. 99 del 19.04.2024 del Direttore Generale dell'ATO Rifiuti, con la quale è essere stato validato, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025 del Comune di Ariano Irpino, secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti MTR-2 aggiornato, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della medesima;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2024, secondo le risultanze già presenti nel Piano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2022 e, di recente validate, in sede di aggiornamento, secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti MTR-2 aggiornato, con la

citata determinazione del Direttore Generale dell'ATO Rifiuti Avellino, ammonta ad € 4.249.289,00

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi del servizio devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale e che la stessa acquista efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento nell'apposita sezione presente sul portale del Federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto del 14 ottobre;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 17/02/2024;
- il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 10/02/2024;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale dell'aggiornamento del suddetto Piano per il periodo 2024-2025, presupposto necessario per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica nonché quello di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti, acquisito al prot.

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con il seguente risultato della votazione

Presenti n., votanti n....., astenuti n....., voti favorevoli n....., voti contrari n.....,

DELIBERA

- di ritenere quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto del Piano Economico finanziario TARI 2022-2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2022;
- di approvare l'aggiornamento del citato Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025 del Comune di Ariano Irpino, secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti MTR-2 aggiornato, prendendo atto dell'avvenuta validazione dello stesso, intervenuta con determinazione n. 99 del 19.04.2024 del Direttore Generale dell'ATO Rifiuti, Ente Territorialmente Competente (ETC) - cfr. allegato A alla presente deliberazione -;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come riportate nell'allegato "B" al presente atto;
- di trasmettere la presente deliberazione all'ETC, Ato Rifiuti Avellino nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, al fine della pubblicazione sul Portale Federalismo fiscale;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.